

TFA. COSA SONO, COME FUNZIONANO, A CHI SONO RIVOLTI

dalla Gilda degli insegnanti

-Scuola primaria e dell'infanzia-

Per poter insegnare nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, occorre un corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico, comprensivo di tirocinio da avviare nel secondo anno di corso. Perciò:

- Per i laureati in **Scienze della formazione primaria**, nulla cambia, l'abilitazione si ottiene al termine del corso di studi;
- Chi è iscritto **dall'anno accademico 2008-2009** al corso di laurea in scienze della formazione primaria conclude il corso di studi e consegue l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione;
- I maestri in possesso di **Diploma magistrale**, in servizio a tempo indeterminato, e i laureati comunque abilitati possono conseguire la specializzazione per l'**attività didattica di sostegno**, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

-Scuola secondaria di primo grado-


Per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado è necessaria:

- coloro che già sono in possesso dei requisiti previsti nell'**allegato A** del DM n. 22 del 9.2.2005,
- coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero per l'anno accademico 2010-2011, sono iscritti a uno dei percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli indicati nel punto precedente.
- per le classi di concorso **A029** e A030, i soggetti in possesso del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) già valido per l'accesso all'insegnamento di educazione fisica.
- una **Laurea magistrale** (a numero programmato con prova di accesso svolta contestualmente a livello nazionale, secondo le indicazioni del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto delle esigenze del sistema pubblico dell'istruzione);
- **un tirocinio annuale** e l'**esame con valore abilitante**, consistente nella discussione della relazione finale di tirocinio.

Fino all'anno accademico 2012-2013 e comunque **fino alla revisione delle classi di abilitazione** possono accedere al tirocinio formativo:

- coloro che sono in possesso dei requisiti per l'accesso alle **Scuole di specializzazione**;
- coloro che hanno superato l'esame di ammissione alle **SSIS** e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse, sono ammessi al tirocinio formativo **senza dover sostenere l'esame di ammissione** per la corrispondente classe di abilitazione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti.

Il tirocinio formativo è a **numero programmato** con decreto del Miur. L'accesso al tirocinio avviene tramite **concorso**.



-Scuola secondaria di secondo grado-

Per poter insegnare nella scuola secondaria di secondo grado è necessario avere una **laurea** o una **laurea magistrale**, nonché l'espletamento di **un tirocinio finale di un anno con accesso a numero programmato**.

Anche in questo caso fino all'anno accademico 2012/2013 può accedere al Tirocinio Formativo **solo** chi è in possesso dei requisiti per l'accesso alle SSIS.

Tirocinio formativo e relativo concorso

Il tirocinio formativo attivo è un corso di preparazione all'insegnamento e ha la durata di **un anno** e attribuisce, tramite un **esame finale**, il **titolo di abilitazione** all'insegnamento in una delle classi di abilitazione previste.

I tirocini sono istituiti presso le **facoltà** e le istituzioni **AFAM**

Per le classi di abilitazione relative agli insegnamenti della scuola secondaria di secondo grado l'accesso al tirocinio è a **numero chiuso** ed è programmato dal MIUR.

La prova di accesso al tirocinio formativo attivo, avverrà nelle facoltà e istituzioni AFAM di riferimento, in tutta Italia, con le medesime modalità con inizio in due giorni distinti in data da definirsi, rispettivamente un giorno per la **prova scritta** (test preliminare) e un giorno per la **prova orale**, che vengono stabiliti dal MIUR.

Alla prova sono assegnati **100** punti così suddivisi:

- **60** punti per il test preliminare;
- **20** punti per la prova orale;
- **20** punti per titoli di studio, eventuali pubblicazioni e certificazioni

Il test preliminare è una prova costituita da sei domande a risposta chiusa di tipologie diverse. La risposta corretta a ogni domanda vale 1 punto, la risposta errata o non data vale 0 punti.

Per essere ammesso alla prova orale bisogna aver raggiunto i **42/60**; la prova orale è superata se si raggiunge una votazione di **15/20**.

Il superamento della prova orale è condizione imprescindibile per l'accesso all'anno di tirocinio.

Il tirocinio formativo attivo consiste di **tre gruppi** di attività:

- insegnamenti di **scienze dell'educazione**;
- un tirocinio svolto **a scuola** sotto la guida di un **insegnante tutor** di cui comprendente una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo;
- insegnamenti di **didattiche disciplinari**.

Il tirocinio si conclude con una "**relazione di tirocinio**" in cui relatore è un docente e co-relatore l'insegnante tutor che ha seguito l'attività di tirocinio. La relazione non dovrà limitarsi ad una semplice esposizione delle attività svolte ma, dovrà evidenziare la capacità del tirocinante di integrare ad un elevato livello culturale e scientifico, le competenze acquisite nell'attività in classe con le conoscenze in materia psico-pedagogica nell'ambito della didattica disciplinare e, in particolar modo, nelle attività di laboratorio.


La Commissione d'esame di abilitazione valuta la relazione finale di tirocinio in **settantesimi**, tenendo conto anche della media durante il tirocinio.

L'esame è superato se si raggiunge una votazione maggiore o uguale a **50/70**.

Il titolo rilasciato è il **diploma di abilitazione all'insegnamento**.

Per ulteriori dettagli consultare il regolamento che disciplina i requisiti e le modalità della formazione degli insegnanti della scuola dell'infanzia, primaria, nonché secondaria di primo e secondo grado:

DM n. 249 del 10.9.2010. Disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti



-Graduatorie per l'accesso al TFA transitorio-

Superate le prove d'accesso, vengono valutati i punti relativi all'eventuale servizio prestato, ai titoli e alle pubblicazioni (art. 15, comma 13, DM n. 249/2010); vengono quindi formate le graduatorie di merito, sommando ai punteggi conseguiti dai candidati che hanno superato le prove d'esame e il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli. È ammesso al TFA, secondo l'ordine della graduatoria, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili per l'accesso, indicato nel bando. A parità di punteggio, prevale il candidato con più anzianità di servizio; nel caso di candidati che non abbiano titoli di servizio, prevale il più giovane.

Valutazione servizio d'insegnamento prestato

Viene valutato il servizio d'insegnamento prestato nelle istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione nella specifica classe di concorso o in altra classe di concorso che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di concorso per cui si concorre entro la data in cui è bandita la selezione:

1. Titoli di servizio

1. Servizio prestato nelle istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione nella specifica classe di concorso o in altra classe di concorso che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di concorso per cui si concorre entro la data in cui è bandita la selezione:

- a. 360 giorni: **4 punti**
- b. da 361 a 540 giorni: **6 punti**
- c. da 541 a 720 giorni: **8 punti**
- d. da 721 giorni, **2 punti** ogni ulteriori 180 giorni

Il servizio prestato per almeno 360 giorni vale a coprire 10 crediti formativi dei 19 previsti per il TFA svolto a scuola e 9 dei crediti formativi relativi alle didattiche disciplinari e ai laboratori pedagogico-didattici

2. Titolo di accesso

1. Valutazione del percorso di studi e della media degli esami di profitto della laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello, per un massimo di **4 punti**:


- a. 28/30 **punti 2**
- b. 29/30 **punti 3**
- c. 30/30 **punti 4**

Si procede, se necessario, all'arrotondamento all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.

Sono computati nella media eventuali esami o crediti formativi universitari conseguiti successivamente alla laurea, limitatamente a quelli finalizzati al conseguimento dei titoli di accesso all'insegnamento.

2. votazione della tesi di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello o del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF), ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136, per un massimo di **4 punti**;

- a. da 101 a 105/110 **punti 2**
- b. da 106/110 **punti 3**
- c. 110 e lode/110 **punti 4**



3. Titoli culturali e professionali

1. titolo di dottore di ricerca in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: **6 punti**

2. attività di ricerca scientifica sulla base di rapporti a tempo determinato costituiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: **4 punti**;

pubblicazioni o altri titoli di studio strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione, questi ultimi di durata non inferiore a 60 crediti formativi universitari: **1 punto** per ciascun titolo presentato, per un massimo di **4 punti** complessivi.

Il dettaglio della valutazione dei titoli è stabilito nell'Allegato A al DM 11 novembre 2011.

Nel caso in cui, al momento di iniziare il TFA, i soggetti di cui sopra stiano svolgendo attività di insegnamento, le convenzioni per il tirocinio sono stipulate con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione dove essi prestano servizio, anche se non accreditate (DM n. 249/2010, art. 15, comma 13), in modo da consentire lo svolgimento del tirocinio senza interrompere l'attività didattica.

Sono ammessi in soprannumero ai corsi di TFA, senza dover sostenere l'esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti, coloro che in precedenza hanno superato l'esame di ammissione alle SSIS, che si sono iscritti e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse, ivi compresi coloro i quali fossero risultati idonei e in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione da conseguirsi attraverso la frequenza di un secondo biennio di specializzazione o di uno o più semestri aggiuntivi.

Antonio Balestrieri